

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2970 del 13/06/2018
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA CORSO D'ACQUA: TORRENTE IDICE COMUNE: OZZANO DELL'EMILIA TITOLARE: COLTIVARE FRATERNITA' COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE CODICE PRATICA N. BO18A0002
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3073 del 11/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici GIUGNO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA (SAC)**

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

**CORSO D'ACQUA:** TORRENTE IDICE

**COMUNE:** OZZANO DELL'EMILIA

**TITOLARE:** COLTIVARE FRATERNITA' COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE

**CODICE PRATICA N.** BO18A0002

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 08/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che hanno assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**vista** l'istanza assunta agli atti al Prot. n. 380 del 09/01/218 (procedimento BO18A0002), con la quale la COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE ONLUS COLTIVARE FRATERNITA' C.F./P.IVA: 04287180402, con sede legale in comune di Rimini in Via Valverde n. 10/B, ha chiesto la concessione al prelievo di acqua pubblica superficiale dal torrente Idice, in sponda sinistra, nel punto antistante il terreno identificato al Nuovo Catasto Terreni (NCT) del comune di Ozzano dell'Emilia al Foglio 60 mappale 53, mediante elettropompa di 4 kw di potenza, con una portata massima di 5 l/s per complessivi 8503,40 metri cubi/anno (mc/a), ad uso irrigazione agricola di 4,74 ettari di terreno di cui circa 3,13 coltivati a frutteto, ed i rimanenti a farro, frumento e frutteti, mediante impianto irriguo a microaspersione;

**visto** che, nella documentazione presentata, si sostiene che:

- le acque derivate dal fiume vengono immesse in un laghetto di bassa profondità e con fondo non impermeabilizzato di raccolta acque meteoriche e da qui rilanciate all'impianto irriguo;
- l'alta efficienza idrica dell'impianto di irrigazione sopperisce alle perdite per evaporazione e dispersione nel laghetto;

**considerato** che l'istanza di concessione è assoggettata al procedimento disciplinato dal titolo II del RR 41/2001;

**dato atto** che:

- a seguito della pubblicazione della domanda presentata sul BURERT n. 48 del 15/02/2018 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio di concessione;
- la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette, né rientra nel campo di applicazione della DGR n. 1191/07;

**preso atto** della mancata trasmissione dei pareri richiesti ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001:

- alla Città Metropolitana di Bologna, con nota Prot. n. PGB0/2018/3986 del 16/02/2018;
- al Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile, con nota Prot. n. PGB0/2018/3981 del 16/02/2018;

che, pertanto, s'intendono acquisiti in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 124/2015;

**preso atto** del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, acquisito agli atti con Prot. n. PGB0/2018/4462 del 22/02/2018, a carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del Dlgs n. 152/2006, espresso in senso favorevole con le seguenti prescrizioni:

- d'installare un contatore di misura dei volumi dell'acqua derivata;
- di rispettare il Deflusso Minimo Vitale (DMV) secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore;

**considerato** che:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015, il prelievo avviene nel corpo idrico del torrente Idice, nel tratto individuato dal codice 062000000000 3 ER, con stato ecologico "buono" e senza stress idrico;
- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, (*"Direttiva Derivazioni"*), la nuova derivazione comporta un rischio ambientale in quanto il corpo idrico di prelievo ha uno stato ecologico "buono" per cui si rende necessario indagare più in dettaglio l'impatto della derivazione sulle

altri componenti idromorfologiche, chimico-fisiche e biologiche;

**preso atto** della nota del Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna, acquisita agli atti al Prot. n. PGB0/20187721 del 29/03/2018, con la quale si comunica che l'eventuale prescrizione di monitoraggi qualitativi per una nuova concessione idrica che ai fini della valutazione della sua compatibilità ambientale, ai sensi della DGR n. 1195/2016, ricada nell'area di "repulsione", deve essere effettuata dal soggetto istruttore;

**considerato** che, ai sensi dell'Allegato C della DGR n. n. 2067/2015, il corpo idrico d'interesse è caratterizzato:

- come pressioni significative, soltanto da quelle che implicano alterazioni morfologiche oppure modifiche della zona riparia dei pesci, che determinano impatti rilevanti di modificazione degli habitat naturali e perdita della connettività fluviale;

- come misure specifiche KTM di gestione per garantire il mantenimento/miglioramento dello stato ambientale, che possono trovare applicazione rispetto alla derivazione richiesta, quelle di miglioramento del regime di deflusso e/definizione della portata ecologica e di ricerca e miglioramento dello stato delle conoscenze;

**ritenuto**, pertanto, che la derivazione richiesta, ai fini della valutazione della compatibilità ambientale:

1. essendo esercitata mediante la semplice immersione di una tubazione di pescaggio mobile di 110 mm di diametro nel corso d'acqua, senza modifiche dell'alveo, non comporta ulteriori impatti sulla componente idromorfologica;

2. avendo un impatto lieve rispetto alla componente idrologica non è in grado di produrre modifiche significative sulle componenti chimico-fisiche e biologiche, tali da giustificare da un punto di vista costi/benefici l'avvio di un programma di monitoraggi quali-quantitativi di sito specifici;

è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con le seguenti prescrizioni:

- di rispettare il DMV secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore, pari a 170 l/s per il periodo estivo (maggio-settembre), e pari a 220 l/s, per il periodo invernale (ottobre-aprile), ai sensi dell'Allegato D della DGR 2067/2015;

- di non effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde per la sistemazione della pompa di prelievo e delle relative tubazioni di mandata e di pescaggio che dovranno essere solamente appoggiate sul terreno e nell'acqua;

**verificato** che i quantitativi richiesti in concessione sono congrui con i fabbisogni idrici indicati, ai sensi della DGR n. 1415/2016;

**ritenuto** che, diversamente da quanto sostenuto dal richiedente, le perdite per evaporazione e dispersione delle acque accumulate nel laghetto costituiscono in ogni caso uno spreco di risorsa, per cui la concessione deve essere rilasciata con la prescrizione di addurre le acque derivate direttamente all'impianto irriguo, senza essere prima accumulate nel laghetto di raccolta delle acque meteoriche;

**considerato** che, con lettera Prot. n. PGB0/2018/7089 del 23/03/2018, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n.241/90, sono stati comunicati all'istante i motivi parzialmente ostativi al rilascio della concessione e che, nei termini previsti dalla norma non sono state presentate contro osservazioni;

**ritenuto**, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla-osta al rilascio della concessione richiesta, alle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare, tra cui in particolare quelle:

- d'installare e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

- di rispettare il DMV secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore, pari a 170 l/s, come valore medio tra quello medio e quello previsto alla sezione di chiusura, per il periodo estivo (maggio-settembre), e pari a 220 l/s, per il periodo invernale (ottobre-aprile), ai sensi dell'Allegato D della DGR n.2067/2015;

- di non effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde per la sistemazione della pompa di prelievo e delle relative

tubazioni di mandata e di pescaggio che dovranno essere solamente appoggiate sul terreno e nell'acqua;

- di addurre le acque derivate direttamente all'impianto irriguo, senza essere prima accumulate nel laghetto di raccolta delle acque meteoriche;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 190,00;

- del canone di concessione per l'anno 2018, pari ad € 34,29 di cui è dovuto l'importo di € 20,00, in ragione di 7 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio;

- del deposito cauzionale di € 250,00;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE ONLUS COLTIVARE FRATERNITA', C.F./P.IVA: 04287180402, con sede legale in comune di Rimini in Via Valverde n. 10/B, **la concessione** al prelievo di acque pubbliche superficiali dal torrente Idice, in sponda sinistra, nel punto antistante il terreno identificato al NCT del comune di Ozzano dell'Emilia al Foglio 60 mappale 53, alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito** con una con una portata massima di 5 l/s fino ad un volume massimo annuale di 8503,40 mc/a, ad uso irrigazione agricola;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata il 31/12/2027**, ai sensi della DGR n.787/2014. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

g) la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee richiesta dal concessionario con domanda Prot. n. PGB0/2016/16260 del 01/09/2016 (procedimento BO16A0053) potrà essere rilasciata soltanto per un volume massimo annuale di prelievo di 10.175 mc/a;

2) di approvare **l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 34,29= per **l'anno 2018**, di cui è dovuto l'importo di € 20,00=, in ragione di 7 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2018, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- **trasmettere alla Struttura SAC-ARPAE di Bologna** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR n. 2/2015; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

7) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

8) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

9) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

10) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

11) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibin.

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt.143 e 144 del RD n.1775/1933.

Patrizia Vitali

## **DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica rilasciata alla COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE ONLUS COLTIVARE FRATERNITA', C.F./P.IVA: 04287180402, con sede legale in comune di Rimini in Via Valverde n. 10/B.

### **Art.1**

#### **Ubicazione e descrizione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

A) la derivazione avviene nel corpo idrico del torrente Idice, nel tratto individuato dal codice 062000000000 3 ER, nel punto in sponda sinistra antistante il terreno identificato al NCT del comune di Ozzano dell'Emilia al Foglio 60 mappale 53, di coordinate geografiche UTM RER X:693475 Y:917478, così come indicato nella documentazione agli atti;

B) la derivazione è stabilita con una portata massima di 5 l/s per un volume massimo di prelievo di 8503,4 mc/a, mediante elettropompa di 4 kw di potenza, con tubi di pescaggio mobili di 110 mm;

C) l'acqua derivata è utilizzata per l'irrigazione di terreni agricoli e colture in serra, mediante impianto irriguo a microaspersione con rimozione della tubazione di pescaggio nei periodi stagionali di non utilizzo; tali usi sono assimilabili a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

### **Art. 2**

#### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

### **Art. 3**

#### **Prescrizioni**

Il concessionario dovrà:

- addurre le acque derivate direttamente all'impianto irriguo, senza essere prima accumulate nel laghetto di raccolta delle acque meteoriche;

- - d'installare e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;;

#### **Art.4**

#### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

La derivazione può essere esercitata a condizione che a valle del punto di presa sia sempre garantito nel corpo idrico un **deflusso minimo vitale** per il periodo estivo (maggio-settembre) di 170 l/s, e per il periodo invernale (ottobre-aprile) di 220 l/s, ai sensi dell'Allegato D della DGR 2067/2015.

Nell'esercizio della derivazione **è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua** escavazioni, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde, ai sensi del RD n. 523 del 25/07/1904, per la sistemazione della pompa di prelievo e delle relative tubazioni di mandata e di pescaggio che dovranno essere solamente appoggiate sul terreno e nell'acqua. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni della Struttura, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Le tubazioni di mandata e di pescaggio dovranno essere poste a cavaliere sul corpo arginale, senza intaccarne la sagoma. Il concessionario ha l'onere di provvedere allo sfalcio della vegetazione su tutto il corpo arginale per 2 m a monte e 2 m a valle dell'attraversamento con periodicità sufficiente a rendere sempre ben individuabile la tubazione stessa. Il concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento per danni che potrebbero essere occasionati in seguito allo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria o straordinaria eseguite dall'Autorità Idraulica o da Imprese da essa incaricate o da soggetti terzi cui è stata data in concessione l'area demaniale nel tratto interessato dall'attraversamento della tubazione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere:

- a propria cura e spese, alla **installazione di idoneo e tarato strumento** per la misurazione della quantità d'acqua prelevata con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicati come previsto dal comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06 e dalla DGR n. 2254/2016;

- alla turnazione del prelievo, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

#### **Art.5**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

#### **Art.6**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2027**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione, con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.7**

##### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto

all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

#### **Art.8** **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

#### **Art.9** **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art. 10** **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente

concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

#### **EPILOGO**

Il sottoscritto Tonelli Michele, titolare della COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE ONLUS COLTIVARE FRATERNITA' C.F./P.IVA: 04287180402, con sede legale in comune di Rimini in Via Valverde n. 10/B presa visione del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato del concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**